



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69
DEL 28/06/2023

OGGETTO: Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.P.A. del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.

L'anno 2023 addì 28 del mese di Giugno alle ore 15.45 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS
Settimo Nizzi	X		Mela Cristina	X	
Altana Mario Ignazio (Marzio)	X		Oliva Paolo		X
Bacciu Davide	X		Paddeu Giovanni Luigi	X	
Bolacchi Ivana	X		Padre Simonetta	X	
Carbini Eugenio Armando	X		Piccinnu Gaspare		X
Carzedda Pietro Vittore	X		Russu Ivana	X	
Coccia Angelo	X		Sanciu Antonio Libero	X	
Corda Anna Franca Maria Maddalena	X		Sanciu Diego Sancho	X	
Corda Gianluca	X		Serreri Nicola		X
Cossu Maria Antonietta	X		Sini Salvatore	X	
Farina Alfideo	X		Spada Stefano		X
Fiori Michele	X		Spano Valerio	X	
Fois Monica	X		Tournier Paola	X	
Loriga Antonio	X		Zedde Alberto	X	
Manchia Silvana	X				
PRESENTI : 25			ASSENTI : 4		

C_G015 - C_G015 - 1 - 2023-07-05 - 0080503

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio, pone in discussione il punto n.° 7) dell'O.d.G. avente per oggetto: "Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.P.A. del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 74 del 20/06/2023 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell' Istruzione comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla VI Commissione consiliare (Cultura, sport e spettacolo): Istruzione Pubblica; Cultura e beni culturali; Asili Nido, Scuola Materna, scuola Elementare, scuola media, Istruzione Superiore, Università, Biblioteca, assistenza scolastica, Trasporto, Rifezione; Programmazione Settore Sportivo e ricreativo, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; Manifestazioni diverse nel campo sportivo e ricreativo; Spettacolo;

Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare "(Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Regolamenti non di competenza di altre commissioni, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate.";

Udito l'esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 26 su 26 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 26 su 26 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C" come allegato.

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 74 del 20/06/2023 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell' Istruzione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto e confermato

Il Presidente del Consiglio
Avv. Altana Mario Ignazio (Marzio)

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua



COMUNE DI OLBIA
SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL
TURISMO E DELL'ISTRUZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.74 DEL 20/06/2023

Ufficio Proponente: Ufficio trasporto scolastico

Settore Proponente: SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE

Assessore Proponente: Sabrina Serra

Il Dirigente: Annamaria Manca

Il Responsabile: Maria Antonietta Malduca

OGGETTO: Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.

PREMESSO che:

- il Comune di Olbia intende provvedere all'erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado mediante la forma dell'affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A, con sede legale in Olbia (SS), via Indonesia n. 9 Zona Industriale Settore 2 C.F. 82004950901 - P. IVA 01086610902, attuale gestore del servizio;
- la società A.S.P.O. S.p.A.:
 - è stata costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/01/1996 ed è operativa dal 01/07/1996 (deliberazione di Giunta Comunale n. 801 del 19/06/1996);
 - con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57, in data 22/05/2002, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000 è stata trasformata in società per azioni con capitale interamente pubblico locale, di cui il Comune di Olbia detiene il 100% delle quote azionarie;
 - è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Olbia che lo esercita a mezzo di apposita struttura e svolge le proprie attività prevalentemente a favore dello stesso, titolato ad offrire servizi generali di qualità;

- è iscritta dal 19 marzo 2018 all'Albo delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione alla Delibera ANAC n. 270 del 14.03.2018;

DATO ATTO che la società A.S.P.O. S.p.A. è stata costituita nel pieno rispetto della normativa nazionale dettata dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in materia di affidamenti *in house providing* e nel pieno rispetto della normativa comunitaria così come da pronuncia della Corte di Giustizia UE, chiamata a rispondere sulla corretta interpretazione dell'art. 12 par. 3 della direttiva n. 24/2014 in merito ai presupposti dell'affidamento in house, ha ammesso, riferendosi ai legislatori nazionali, che la normativa europea *"li autorizza a subordinare la conclusione di un'operazione interna all'impossibilità di indire una gara d'appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna"*, concludendo che *"l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche "contratto in house", all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna."* (Corte di Giustizia, Sez. IX, 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19);

VERIFICATO che sussistono in capo alla società A.S.P.O. S.p.A. i requisiti richiesti per procedere all'affidamento in house providing, previsti dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) oltre l'80 % dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
- 3) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione di capitali privati.

ATTESO che l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate cui si intende affidare un servizio in house providing e la previsione di oltre l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente sono stati confermati anche dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che:

- il servizio pubblico oggetto di affidamento riguarda il trasporto scolastico qualificato come servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 33 e 34 Cost., la cui erogazione deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino;
- l'A.S.P.O. S.p.A. svolge attualmente il servizio di trasporto scolastico affidatogli dall'Amministrazione Comunale secondo il meccanismo dell'in house providing, come da contratto stipulato in data 31.10.2018 Rep. 3422, previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31.07.2018;
- il servizio in oggetto è stato indicato nel documento di ricognizione periodica delle società partecipate, approvato con Deliberazione C.C. n. 112 del 16.12.2022;

DATO ATTO che la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve essere sorretta da idonea motivazione, nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;

ATTESO che il D. Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 ha provveduto al riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica accorpando ed integrando in alcuni casi la normativa vigente disciplinandone forme e modalità di gestione e in particolare:

- l'art. 14, comma 1, ha individuato l'affidamento *in house providing* tra le possibili forme di gestione dei servizi pubblici forniti dagli enti locali;
- l'art. 14, comma 2, elenca i criteri cui gli enti devono attenersi in fase di scelta delle modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale ovvero caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, situazione delle finanze pubbliche, costi per l'ente locale e per gli utenti, risultati prevedibili attesi, gestione precedente del medesimo servizio, qualità del servizio offerto;
- l'art. 14, comma 3, prevede la redazione di una relazione in capo all'ente affidante nella quale occorre evidenziare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma dell'affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni";
- l'art. 17, comma 2, ha stabilito nel caso di affidamenti *in house* superiori alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, che gli enti locali devono adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrandone i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni periodiche di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 201/2022;

VISTA E RICHIAMATA la Relazione predisposta dal Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs n. 201/2022, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla Società A.S.P.O. S.p.A. trova fondamento negli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione in particolare:

Obiettivo mandato 2021-2026:

n. 3 Olbia città universitaria e dell'istruzione - 3.7 Promuovere l'accesso alla formazione scolastica garantendo e sostenendo una mobilità più idonea e razionale a supporto degli alunni e studenti;

n. 8 Olbia un unico territorio - 8.7 Aumentare la presenza delle istituzioni nelle frazioni incrementando i servizi ai cittadini

finalizzati a favorire la parità di condizioni di tutti i cittadini nei percorsi di istruzione e in particolare di coloro i quali risiedono nelle zone periferiche.

VISTO l'articolo 192 del D. lgs n.50/2016 il quale prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

ATTESO che la scelta di non ricorrere al mercato esterno risiede:

- nella anti economicità dello stesso, emersa dal raffronto dei costi sostenuti per il servizio nel Comune di Olbia con altre realtà della Regione Sardegna e in ambito nazionale ove si riscontra un sostanziale allineamento del costo proposto dalla Società A.S.P.O S.p.A. con i costi desunti dalla ricerca effettuata e oggetto di confronto. Inoltre, la società offre una serie di servizi aggiuntivi che con il ricorso al mercato libero tramite procedura aperta devono essere necessariamente compresi nel quadro economico e gli stessi, pertanto, determinerebbero un ulteriore incremento di costi a carico dell'Amministrazione;
- nei benefici per la collettività con riferimento alla tipologia e alla qualità dei servizi offerti;

CONSIDERATO che:

- il vantaggio principale dell'affidamento *in house providing* del servizio di trasporto scolastico consiste nella possibilità di garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti per il Comune che l'impresa privata non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni, se avesse come obiettivo il proprio interesse commerciale;
- l'affidamento in house del servizio trasporto scolastico è in grado di consentire il rispetto dei principi di Universalità, Continuità, Qualità, Accessibilità e fruibilità, Monitoraggio e controllo, Rappresentanza e partecipazione attiva, Trasparenza e informazione completa, Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti, così come evidenziato nella relazione allegata alla presente proposta;

DATO ATTO che, al fine di garantire un servizio più moderno ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e con la finalità di ridurre le emissioni in atmosfera, è stata prevista la sostituzione dei mezzi più vetusti con altrettanti più moderni. Nello specifico è previsto il rinnovo della flotta scuolabus con l'acquisto di almeno n. 6 veicoli dando priorità a quelli con una classe di emissioni pari a Euro 5/Euro 6.

Il Comune di Olbia concede alla società A.S.P.O S.p.A. un contributo pari a €. 150.000,00 a parziale copertura dell'investimento;

RITENUTO opportuno, provvedere all'affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A., con sede legale in Olbia Via Indonesia n. 9 Zona Industriale Settore 2 C.F. 82004950901 - P. IVA 01086610902, del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per tre anni scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e sino allo scadere dell'anno scolastico 2025/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla Commissione VI nella seduta del 15.06.2023 contenuto nell'allegato alla presente proposta che viene richiamato a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole e poiché la presente proposta può comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, si rende necessario acquisire il parere tecnico contabile;

RICHIAMATE :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 16.12.2022, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della G.C. n. 486 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2023/2025;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n. 267/2000 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di affidare in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. con sede legale in Olbia Via Indonesia n. 9 Zona Industriale Settore 2 C.F. 82004950901 - P. IVA 01086610902 del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per tre anni scolastici, a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e sino allo scadere dell'a.s. 2025/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, al fine di assicurare la continuità nella gestione e in considerazione dei principi di convenienza ed economicità dell'Ente, così come illustrato nella Relazione elaborata dal Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022 e dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016.
2. Di pubblicare la deliberazione di affidamento con la Relazione ad essa allegata sul sito istituzionale dell'Ente e di trasmetterla all'ANAC, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 201/2022;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione per il compimento degli atti gestionali di competenza necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti connessi al presente atto;
5. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 74**

Ufficio Proponente: **Ufficio trasporto scolastico**

Oggetto: **Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.P.A. del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio trasporto scolastico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/06/2023**

Il Dirigente del Settore
Manca Annamaria

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/06/2023**

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù